

REGOLAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO (estratto del regolamento dei servizio scolastici dell'Unione Reno Galliera)

Art. 18 – Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dall'Ente nei Comuni interessati con mezzi e personale propri, mediante affidamento a terzi (in appalto o in concessione) oppure attraverso la stipula di convenzioni con altri Enti pubblici.
2. I mezzi utilizzati (sia di proprietà comunale e conferiti all'Ente, che delle ditte affidatarie del servizio), devono essere idonei al trasporto degli alunni, in base a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dalle circolari ministeriali in materia.
3. I mezzi, inoltre, dovranno essere in regola con le eventuali disposizioni dell'Ente o emanate da altri Enti Pubblici, in materia di inquinamento e tutela dell'ambiente.

Art. 19 – Organizzazione e funzionamento del servizio

1. I percorsi, le fermate e gli orari vengono stabiliti dall'Ente, attraverso progetti di tragitti distinti per ciascun Comune, sulla base delle richieste pervenute entro il termine stabilito, nel rispetto delle condizioni di efficacia, economicità e sicurezza del servizio ed in base alla disponibilità di posti.
2. I tragitti, i punti di fermata e gli orari vengono definiti dall'Ente sulla base del complesso dei tempi da rispettare, in base alle esigenze e ai tempi di svolgimento delle lezioni, oltre che alla disponibilità dei mezzi a disposizione.
3. I progetti di tragitti restano in vigore per tutta la durata dell'anno scolastico e sono modificabili solo per motivi di funzionalità del servizio o per causa di forza maggiore.
4. Il tempo di permanenza sugli automezzi e' quello strettamente necessario per consentire la massima efficienza del servizio, compatibilmente con le scelte organizzative dello stesso.
5. I tragitti di trasporto scolastico sono definiti, di norma, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il servizio e' garantito prioritariamente agli utenti residenti o domiciliati nei Comuni conferitori la cui abitazione **sia ad una distanza superiore a 1.000 metri dalla scuola di competenza**, privilegiando la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna;
 - b) sono previste fermate in strade bianche salvo nel caso in cui le stesse non siano pregiudizievoli del mantenimento delle condizioni di sicurezza del servizio.
6. Il servizio di trasporto ha inizio con l'avvio dell'anno scolastico e termina l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico (per quanto riguarda il Comune di Bentivoglio termina con la fine delle scuole primarie e secondarie), salvo diversi accordi con le Istituzioni scolastiche.
7. I progetti di tragitti distinti per ciascun Comune sono caricati sul sito istituzionale dell'Ente, indicano i percorsi e gli orari di massima previsti.

8. Potranno accedere al servizio solamente gli utenti regolarmente iscritti e, a tal proposito, sarà consegnato ai conducenti degli scuolabus ed agli eventuali accompagnatori, un elenco nominativo degli alunni ammessi ad usufruire del servizio (oltre che dei recapiti dei loro familiari) al fine di procedere a verifiche ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

Art. 20 – Modalità di erogazione

1. Il servizio di trasporto è erogato con distinte modalità, in considerazione della differente età e delle diverse esigenze dei beneficiari del trasporto. È organizzato tenendo in considerazione i seguenti criteri fondamentali:
 - sicurezza dei tragitti;
 - razionalizzazione e programmazione dei percorsi, in modo da individuare le soluzioni meno dispersive in termini di tempo, assicurando la minima permanenza possibile dei bambini sui mezzi;
 - istituzione di fermate, poste su strada pubblica, sicure e segnalate da paline d'identificazione, ove fisicamente possibile.
2. Gli utenti del servizio devono trovarsi alla fermata all'orario indicato, possibilmente con cinque minuti di anticipo.

Art. 21 – Presenza di accompagnatore

1. L'Ente garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus a favore dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, nonché degli alunni con diversa abilità, in caso di richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica rilasciata dal competente servizio dell'Azienda USL, comprovante tale necessità.
2. E' facoltativa per l'Ente la previsione di un accompagnatore per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.
3. L'accompagnamento può essere espletato da personale dell'Ente, dei gestori il servizio di trasporto scolastico o di assistenza scolastica, da adulti iscritti ad associazioni del volontariato o altri idonei a svolgere tali mansioni, espressamente incaricati dall'Ente.
4. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) cura le operazioni di salita e discesa degli alunni;
 - b) cura la consegna degli alunni alla scuola di appartenenza (come stabilito dagli Accordi di programma con le Istituzione scolastiche) e ai genitori o loro delegati;
 - c) sorveglia gli alunni durante il trasporto.

Art. 22 – Dichiarazioni e responsabilità dei genitori

1. Con l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico alunni i genitori (o chi ne fa legalmente le veci):
 - sollevano l'Ente e l'esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dal bus e/o negli eventuali tempi di attesa;

- si impegnano a richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria o altrui incolumità;
 - dichiarano di accettare che l'Ente, previa comunicazione formale alla famiglia, abbia la facoltà di sospendere il minore dal servizio di trasporto scolastico nel caso che questi tenga ripetuti comportamenti scorretti e compromettenti per l'incolumità di persone e/o cose.
2. I genitori, o le persone legittimate –anche temporaneamente – ad agire nell'interesse del minore, hanno l'obbligo di condurre e riprendere i minori presso le fermate programmate agli orari stabiliti; si impegnano inoltre a garantire in caso di loro impossibilità la presenza di un adulto incaricato (da loro delegato in forma scritta). Eventuali variazioni in ordine alle persone legittimate alla conduzione o al ritiro degli alunni alle fermate, potranno essere comunicate per iscritto anche nel corso dell'anno.
Per i soli frequentanti la scuola secondaria di I° grado, i genitori – che intendono consentire ai loro figli di rientrare a casa da soli successivamente allo scarico alla fermata programmata – devono formalizzare tale autorizzazione in forma scritta presso l'ufficio preposto.
 3. Ad esclusione dei casi di cui all'ultimo periodo del comma precedente, in caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata dello scuolabus, l'alunno resterà sul mezzo ed al termine del percorso – nel caso la ricerca telefonica dei genitori non abbia avuto successo – verrà condotto presso la Stazione dei Carabinieri di pertinenza territoriale o, in caso di chiusura della stessa, presso il Comando del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione, a cui verrà segnalato quanto avvenuto e a cui sarà affidato per la sorveglianza.
 4. Qualsiasi comportamento dell'utenza difforme rispetto alla normale routine quotidiana (prelevamento diretto dalla scuola, assenze per malattia, ecc.), dovrà essere preventivamente comunicato – per quanto possibile – dalle famiglie o dalle Istituzioni scolastiche al conducente o al competente ufficio dell'Ente.

Art. 23 – Comportamento degli utenti durante il trasporto

1. Gli alunni che utilizzano il servizio devono tenere un comportamento corretto, rispettoso, civile e dignitoso nei confronti dell'autista e degli altri trasportati.
2. Il settore educativo / scolastico dell'Ente si doterà di norme comportamentali disciplinanti la condotta degli utenti durante servizio e le sanzioni applicabili in caso di violazione.

Art. 24 –Risarcimento danni

1. I danni provocati dagli alunni ai mezzi in proprietà di terzi ed a quelli dell'Ente dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli; a tale fine e' fatto obbligo a coloro che sono presenti al momento del danneggiamento di segnalare all'Ufficio preposto dell'Ente colui o coloro che hanno provocato tali danni.
2. La quantificazione dei danni verrà effettuata dall'Ufficio Tecnico o Patrimonio del Comune di riferimento e verrà contestata alla famiglia del responsabile.

Art. 25 – Responsabilità dell'Ente

1. L'Ente risponde della incolumità personale degli alunni dall'inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla sede del plesso scolastico frequentato, e viceversa; non risponde di eventuali danni determinati per cause attribuibili ai bambini, ai familiari degli stessi, a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del trasporto, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.

Art. 26 – Comportamento del conducente

1. Il conducente del mezzo di trasporto scolastico deve tenere un comportamento improntato alla massima professionalità e, in particolare, rispettare gli orari, le fermate e i percorsi stabiliti salvo i casi di forza maggiore, nonché di procedere alle specifiche ed accurate verifiche di fine servizio; gli è fatto divieto procedere a variazioni, se non previamente concordate con l'Ufficio competente, fatte salve le situazioni di emergenza.
2. Compito primario del conducente è l'espletamento delle mansioni di guida dalle quali non può essere distratto; qualora vi siano condizioni di pericolo o, comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza e di rispetto della normativa vigente, il conducente, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di interrompere la guida, segnalando immediatamente il fatto ai competenti Uffici dell'Ente.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme del Codice della Strada.
4. Nel caso di mancata presa in carico dell'alunno da parte dei genitori o incaricati, il conducente è tenuto ad osservare quanto stabilito dall'art. 22 comma 3 del presente regolamento.
5. Nel caso di non presenza dell'accompagnatore le funzioni di cui al precedente art. 21 sono svolte dall'autista, nei limiti di quanto indicato al precedente comma 2.